

End of Waste: il Fresato d'asfalto

Con il decreto 28 marzo 2018, n. 69 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018), il Ministro dell'ambiente ha definito le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso cessa di essere un rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del Dlgs. 152/06.

Il provvedimento, composto di 6 articoli e 2 allegati, conclude un iter pluriennale che ha visto, tra l'altro, il parere del Consiglio di Stato e la notifica alla Commissione europea e la consultazione informale con diverse rappresentanze delle categorie imprenditoriali.

Ciò nonostante il testo presenta alcune problematiche interpretative e conseguentemente applicative che ci si augura possano essere rapidamente risolte dal Ministero proprio al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riutilizzare il più ampio quantitativo possibile di conglomerato bituminoso in un nuovo processo produttivo ovvero in altre opere e manufatti edili.

Di seguito l'analisi dei principali contenuti.

Ambito di applicazione (art. 1)

Il decreto, con le relative prescrizioni e procedure, definisce le condizioni e i criteri in base ai quali il conglomerato bituminoso, derivante dalla scarifica del manto stradale (manutenzione) o dalla sua demolizione, cessa di essere qualificato come rifiuto (End of waste EOW) ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs. 152/06 e può essere definito come "**granulato di conglomerato bituminoso**". Viene, peraltro, previsto espressamente che rimane escluso dall'ambito di applicazione del decreto il conglomerato bituminoso qualora sia trattato come sottoprodotto, secondo le prescrizioni dell'art. 184 bis del Dlgs. 162/06.

Definizioni (art. 2)

Il provvedimento, dopo un richiamo generico alle definizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152 del 2006, fornisce una serie di indicazioni per delimitare l'ambito di applicazione delle norme in esso contenute.

Le principali

Il **conglomerato bituminoso**: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi, classificato con il codice EER 17.03.02, derivante da operazioni di fresatura a freddo o da demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (inerti e leganti bituminosi).

Il **granulato di conglomerato bituminoso**: il conglomerato bituminoso divenuto **end of waste**, ossia quando ha cessato di essere un rifiuto a seguito delle operazioni di recupero e nel rispetto delle disposizioni del decreto.

Nel decreto viene chiarito che:

- il **produttore** è il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione del granulato di conglomerato bituminoso, ossia l'end of waste;
- la **dichiarazione di conformità** è il documento con cui il produttore attesta la rispondenza del granulato di conglomerato bituminoso (EOW) alle indicazioni del decreto;
- il **lotto** corrisponde al quantitativo massimo di **3000 metri cubi** di granulato di conglomerato bituminoso, che è stato sottoposto a

campionamento secondo le indicazioni dell'Allegato 2 del decreto, divenendo così **end of waste**.

Cessazione della qualifica di rifiuto - EOW (art. 3)

Il conglomerato bituminoso cessa di essere classificato come rifiuto se rispetta tutte le seguenti condizioni:

1. Utilizzabile per gli scopi specifici indicati nella parte A dell'Allegato 1;
2. Rispetto degli standard alle norme UNI – EN 13108 - 8 o 13242 a seconda dello scopo specifico per il quale è utilizzato;
3. Conformità alle indicazioni della Parte B dell'Allegato 1, vale a dire:
 - a) Verifiche dei rifiuti in ingresso;
 - b) Verifiche sul granulato di conglomerato (end of waste);
 - c) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato;

Scopi specifici (Allegato 1 parte a)

Il granulato di conglomerato bituminoso può essere utilizzato, anche da parte di soggetti diversi dal produttore, per la produzione di:

- miscele bituminose prodotte con sistema di **miscelazione a caldo** (UNI EN 13108);
- miscele bituminose prodotte con sistema di **miscelazione a freddo**;
- **aggregati** per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade in conformità con la norma UNI – EN 13242.

Criticità

Criticità possono derivare dal fatto che vi sono numerose differenze terminologiche tra le operazioni di recupero ammesse dal d.m. 5 febbraio 1998 e gli scopi per i quali il conglomerato bituminoso può essere impiegato in base al d.m. 69/2018, manca ad esempio il richiamo ai piazzali industriali. Al riguardo, si deve ritenere che il riferimento generico alle "strade" contenuto nel dm 69 va inteso come "comprensivo" anche di tutti i manufatti assimilabili (es. piazzali industriali e rilevati per sedi ferroviarie). Non sussistono, infatti, controindicazioni tecniche e/o di impatto ambientale tali da giustificare una diversa interpretazione.

Le verifiche: (Allegato 1 parte b)

La sezione b dell'Allegato 1 è dedicata alla disciplina delle verifiche che devono essere effettuate sia sui rifiuti, nella fase di "ingresso" all'impianto di recupero, sia sul granulato di conglomerato bituminoso e quindi sull'end of waste.

Il controllo visivo

In particolare, per quanto riguarda le prime viene chiarito che i controlli sui rifiuti in ingresso sono finalizzati a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. Tali verifiche possono consistere anche nel semplice controllo visivo (vedi decreto) – senza necessità di apparecchiature specializzate, essendo sufficiente l'impiego delle normali capacità sensoriali - fermo restando la necessità che il produttore effettui le analisi necessarie ai fini di una corretta attribuzione del codice EER, trattandosi di un rifiuto con codice a specchio.

Le analisi & il test di cessione

Le verifiche sul granulato bituminoso, invece, prevedono da un lato l'effettuazione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui al punto b.2.1 e alla relativa tabella, e dall'altro l'esecuzione del test di cessione, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al punto b.2.2 e della relativa tabella.

Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo

su lotti, con frequenza di campionamento massimo di 3000 metri cubi, secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Criticità

Peraltro, sorgono perplessità in merito al richiamo a tale norma armonizzata, essendo la stessa destinata alle discariche dei rifiuti. Trattandosi delle indicazioni tecniche per la gestione del fresato d'asfalto come end of waste, sarebbe stato più opportuno richiamare la norma EN 932-1 – metodi di prova per determinare le proprietà degli aggregati riciclati – in quanto più aderente alle previsioni del provvedimento in esame.

Da notare, inoltre, che le analisi ed il test di cessione devono essere eseguiti da un laboratorio certificato. In assenza di indicazioni, si è portati a ritenere che rientrano nel concetto di “analisi eseguite in laboratorio certificato” anche quelle eseguite da un soggetto professionale abilitato ed iscritto al relativo ordine (biologi – chimici).

Dichiarazione di conformità (art. 4 – Allegato 2)

Il dm 69 stabilisce che il produttore – ossia il gestore dell'impianto – rediga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del DPR 445/2000) con la quale attesti il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal decreto stesso. Questa autodichiarazione deve essere:

- predisposta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, sulla base del modello contenuto nell'Allegato 2;
- inviata all'autorità competente e all'ARPA di riferimento territorialmente, mediante raccomandata A/R ovvero per via telematica, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005;
- conservata presso l'impianto di produzione o presso la sede legale. La norma non specifica per quanto tempo deve essere conservata, ma, per analogia e semplicità, si potrebbe estendere il termine quinquennale già previsto (art.4 comma 3) per la conservazione dei campioni di granulato.

Il modello

Il modello per la dichiarazione di conformità è contenuto nell'Allegato 2 del decreto in esame.

Al di là del fatto che nella scheda sono presenti numerosi refusi (es. il richiamo alla lettera f), anziché alla lettera d) dell'art. 2 comma 1 per il produttore) le principali perplessità riguardano la previsione del “cantiere di provenienza”, contenuta, peraltro, in due distinte sezioni della scheda di autodichiarazione.

Non è infatti chiaro a cosa si faccia riferimento con tale locuzione, ossia se si tratti di una ripetizione e quindi di un refuso ovvero se siano relativi a 2 fattispecie distinte: ad esempio il cantiere di produzione del rifiuto, nel primo caso, e il cantiere di produzione dell'end of waste, nel secondo caso.

È evidente che sotto tale aspetto è auspicabile un chiarimento, anche in via interpretativa, da parte del ministero, viste le conseguenze che possono derivare da una inesatta, incompleta od erronea dichiarazione.

Criticità: il cantiere di provenienza

Entrambe le sezioni, nelle quali si chiede di indicare il cantiere di provenienza, sembrerebbero, infatti, essere riferite al granulato di conglomerato, ossia all'end of waste: in un caso per espressa previsione normativa (riquadro n. 2), nell'altro per deduzione logica (riquadro n.1) e quindi rappresenterebbero

l'uno la ripetizione dell'altro.

La prima sezione, in particolare, è inserita nell'ambito dell'anagrafica del produttore, inteso come colui che gestisce l'impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso.

Ne deriva che lo stesso può, innanzitutto, non coincidere con il produttore del fresato – rifiuto, inoltre tra le informazioni riportate in tale sezione vi è il richiamo al documento di trasporto, se si trattasse di rifiuti il richiamo sarebbe stato al FIR – il formulario di identificazione dei rifiuti.

Appare evidente, che il riferimento è all'end of waste e pertanto il cantiere di provenienza va inteso come l'impianto di produzione, i cui dati sono già richiesti nelle sezioni precedenti dello schema di dichiarazione.

Lo stesso vale, peraltro, per quanto riguarda il successivo riquadro relativo al cantiere di provenienza: in questo caso viene indicato espressamente che il riferimento è all'end of waste, ma la compilazione è meramente facoltativa.

Oltre alla presentazione della dichiarazione di conformità, il produttore è tenuto anche alla conservazione di un campione di granulato per lotto.

Il campione, in particolare, deve essere:

- prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, nel rispetto della norma UNI 10802:2013;
- conservato per 5 anni presso l'impianto di produzione o la propria sede legale;
- custodito in modo tale da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche, così da consentire l'eventuale ripetizione delle analisi, in sede di controllo.

Il dm 69 prevede una specifica disciplina nel caso di imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 (EMAS) e di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

In particolare tali soggetti non sono tenuti alla conservazione dei campioni di granulato, di cui sopra, a condizione che con apposita documentazione possano dimostrare:

1. il rispetto dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dall'art. 3;
2. gli esiti della caratterizzazione del granulato in base all'Allegato 1, parte b);
3. la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto e le destinazioni del granulato;
4. il rispetto della normativa ambientale;
5. revisione/miglioramento sistema gestionale;
6. formazione personale.

Si sottolinea, peraltro, che il sistema di gestione ambientale deve essere:

- certificato da un organismo accreditato
- soggetto a verifiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo.

Campioni: modalità di conservazione (art. 4)

Sistema di gestione ambientale (art. 5)

Entrata in vigore & attività in corso (art. 6)

In via preliminare si evidenzia che il Decreto è entrato in vigore il 3 luglio 2018 e da quella data è decorso il termine di 120 gg (**ossia il 30 ottobre 2018**) entro cui i titolari di autorizzazioni al recupero di conglomerato bituminoso in procedura ordinaria o semplificata o di altra tipologia dovranno presentare, a seconda dei casi, l'istanza/comunicazione di aggiornamento alla regione o alla provincia.

La comunicazione/istanza di aggiornamento

La norma, peraltro, non indica in che cosa consista l'aggiornamento (es. documentazione da presentare ecc.) né tantomeno i poteri attribuiti a provincia/regione nei confronti. In altri termini non è chiaro se tale comunicazione/istanza debba essere meramente recepita dall'ente destinatario ovvero allo stesso sia riconosciuto il potere di imporre condizioni particolari (es. prescrizioni tecniche).

In assenza di specifiche indicazioni, si è portati a ritenere, visto il tenore della norma, che l'ente destinatario non possa/debba entrare nel merito della comunicazione/istanza e quindi non possa imporre prescrizioni o condizioni nuove ed ulteriori rispetto a quelle contenute nel decreto in esame.

Gli adempimenti nelle more dell'adeguamento

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che "nelle more" dell'aggiornamento dell'autorizzazione il granulato di conglomerato bituminoso (ossia il prodotto non rifiuto ottenuto dalla lavorazione del conglomerato bituminoso classificato rifiuto EER 17.03.02) possa essere utilizzato se ha le caratteristiche di conformità di cui all'art. 3 del Decreto, attestate mediante la dichiarazione di conformità di cui all'art. 4 del medesimo decreto).

Si ha motivo di ritenere che l'espressione "nelle more" sia riferita al periodo che intercorre tra la presentazione dell'istanza/comunicazione di aggiornamento e l'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

Ne deriva che dal 3 luglio e sino alla data di presentazione dell'istanza di aggiornamento si continueranno ad adottare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione per il recupero del fresato.

Le attività future

Il decreto non fornisce alcuna indicazione sulle procedure e sugli adempimenti che dovranno essere posti in essere da coloro che intendono avviare un'attività di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da conglomerato bituminoso classificato rifiuto EER 17.03.02.

Considerato che per le autorizzazioni in essere è prevista la presentazione di un'istanza di aggiornamento si ha motivo di ritenere che la richiesta di nuova autorizzazione debba seguire l'iter già oggi indicato per le attività di recupero classificate R5 con il richiamo espresso al decreto in esame (nel caso sia presente anche la fase del deposito prima del recupero sarà necessaria anche l'autorizzazione per l'attività di messa in riserva R13).

Su questo aspetto sarebbe opportuno un chiarimento ed un indirizzo da parte del MATTM non solo nei confronti degli operatori, ma anche degli enti locali preposti alle autorizzazioni.